



# Comune di Guardiagrele

Provincia di Chieti

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Delibera del Consiglio comunale  
n. 21 del 28 APRILE 2023

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116.

2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

### **Art. 2**

#### ***Presupposto***

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art.1 comma 642 Legge 147/2013 di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006.

2. Per rifiuti urbani si intendono quelli così definiti dall'art. 184, comma 2, e dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006. Per la definizione di rifiuto e di rifiuto speciale si fa riferimento altresì al medesimo D.Lgs. 152/2006.

### **Art. 3**

#### ***Soggetti passivi***

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della Legge 147/2013 sono soggetti passivi coloro che integrando il presupposto di cui all'articolo 2 occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della Legge 147/2013 in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di detenzione pluriennale – legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato – il soggetto passivo è il detentore per tutta la durata del rapporto.

### **Art. 4**

#### ***Multiproprietà e centri commerciali***

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, ai sensi dell'art. 1, comma 644, della Legge 147/2013, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **Art. 5**

### ***Locali e aree scoperte soggetti al tributo***

1. Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.

## **Art. 6**

### ***Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo***

1. Ai sensi dell'art.1 comma 641 Legge 147/2013 non sono soggetti alla tassa i locali e le aree insuscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art.183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;
- b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,50 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione tecnica
- e) fabbricati o porzioni di essi non utilizzabili in quanto assoggettati ad interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere b), c), d) e f) del D.P.R. 380/2001, debitamente comprovati da idonea documentazione tecnica. L'esenzione concerne la porzione di fabbricato soggetta ad intervento ed è limitata al periodo di esecuzione dei lavori e comunque non oltre la fine dei lavori;
- f) legnaie, stalle, fienili, rimesse agricole e simili;
- g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- h) locali adibiti ad abitazioni che sono privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- i) locali non domestici che sono privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) che di fatto non sono utilizzati come depositi;
- j) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
- k) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- l) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si

- svolgono le funzioni religiose;
- m) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
  - n) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;
  - o) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
  - n) con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
    - 1) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
    - 2) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

2. Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da permettere all'ufficio la verifica di quanto dichiarato.

## **Art. 7**

### ***Base imponibile del tributo***

1. La base imponibile della tassa è data:

- a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- b) per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della già menzionata superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt (o diversa fissata dal regolamento edilizio comunale), delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante notifica a mezzo messo comunale, raccomandata con avviso di ricevimento e Posta Elettronica Certificata.

3. Ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti sono considerati come unica unità immobiliare le porzioni di UIU (unità immobiliare urbana) formanti un'unica unità immobiliare. Qualora tale situazione non è riportata nel NCEU deve essere comprovata con una perizia tecnica asseverata

semplice, redatta da un professionista iscritto ad apposito albo, nel quale si dichiara che le porzioni di UIU costituiscono, di fatto, un'unica unità immobiliare;

4. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998. n. 138.

5. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

6. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

7. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 Legge 147/2013).

8. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

9. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della Legge 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione della superficie promiscua</i>
Attività industriali con produzione promiscua (rifiuti speciali e rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani) con esclusione dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense	80%
Attività artigianali con produzione promiscua (rifiuti speciali e rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani), con esclusione dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense	80%
Attività agricole, con esclusione dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, esposizioni	80%
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici e studi medici, con esclusione dei locali od aree adibiti a servizi di segreteria, sale d'attesa e uffici	80%

10. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti).

11. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 6 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 9, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della

potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

12. Alle superfici di vendita ed alle aree destinate ad uso magazzino, se ed in quanto produttive di rifiuti di imballaggio terziario, conferiscono a ditte specializzate imballaggi terziari è applicabile una percentuale di riduzione pari al 10%.

13. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della Legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte dell'area dei magazzini, **funzionalmente ed esclusivamente** collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

14. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. La predetta documentazione deve essere poi presentata ogni anno, entro il termine del 31 marzo. La mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti comporta che le superfici in precedenza escluse siano riprese a tassazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente.

15. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

## TITOLO II - TARIFFA

### Art. 8

#### *Determinazione della tariffa*

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267.

2. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, tramite il portale del Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.

3. Le tariffe sono commisurate *ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;*

4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato A al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

7. Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

## **Art. 9**

### ***Copertura dei costi del servizio***

1. Le tariffe devono garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 363/2021 e s.m.i.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, così come previsto dalla determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020.

3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

## **Art. 10**

### ***Piano economico finanziario***

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.

2. Il Piano Economico Finanziario è predisposto dal soggetto gestore giusta delibera di ARERA n. 363/2021/rif/r e delle successive deliberazione e determinazioni assunte in materia dalla medesima autorità.

3. Il Piano Finanziario è approvato/validato dal Comune ovvero dall'autorità competente ai sensi della vigente disciplina normativa.

## **Art. 11**

### ***Articolazione della tariffa: utenze domestiche***

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per metro quadrato paramtrate al numero di occupanti.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà;

5. Le utenze domestiche di residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione o, per le nuove utenze, alla data di apertura, senza calcolo di conguaglio in caso di variazioni di suddetto numero in corso

d'anno. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

6. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti/nucleo familiare dimoranti/residenti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 27.

7. Il numero dei componenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel nucleo familiare anagrafico, solo in presenza di figli studenti universitari, non lavoratori, domiciliati presso altro comune, per almeno dieci mesi continuativi, a condizione che l'interessato presenti copia del contratto di affitto registrato e l'autocertificazione comprovante l'iscrizione. La documentazione deve essere prodotta entro la data del 28 febbraio dell'anno di competenza della tariffazione del tributo e il beneficio sarà riconosciuto a partire dal 1° gennaio e per la durata dell'intero anno.

È fatto obbligo al contribuente di comunicare annualmente il permanere dei requisiti, previa presentazione di idonea documentazione, pena la decadenza del beneficio.

8. Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.

9. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero, il numero degli occupanti si presume pari a due. Le utenze domestiche possono chiedere l'aggiornamento del numero dei componenti dichiarando la composizione del nucleo familiare dell'abitazione di residenza. L'aggiornamento decorre dalla data di presentazione della richiesta, debitamente accertata.

Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.

## **Art. 12**

### ***Articolazione della tariffa: utenze non domestiche***

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al *codice ATECO*. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali o aree scoperte operative, si adotta il criterio dell'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella allegata (allegato A), si potrà procedere, su istanza del contribuente documentata, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 30% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione.

## **Art. 13**

### ***Obbligazione tributaria***

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il



possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

**3.** Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 27, con rimborso del tributo eventualmente versato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

**4.** In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente/contribuente, che ha presentato la dichiarazione di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

**5.** Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 38, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.

**6.** In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

## TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

### Art. 14

#### *Riduzione a favore delle utenze domestiche per il compostaggio*

1. A favore delle utenze domestiche che effettuano autocompostaggio aerobico, è concessa una riduzione del tributo pari:
  - a. al 10% per coloro che utilizzano in conformità alle norme stabilite dal Comune, compostiere domestiche concesse in comodato d'uso gratuito dal Comune medesimo;
  - b. al 15% per coloro che utilizzano in conformità alle norme stabilite dal Comune, compostiere domestiche acquistate autonomamente dai contribuenti o altri sistemi equivalenti autorizzati e certificati;
  - c. Per i residenti nelle località per le quali è adottata per la frazione organica la forma del "compostaggio spinto" (ossia compostaggio previsto come esclusiva forma di riduzione della frazione organica per le utenze domestiche di una intera area omogenea) è prevista una riduzione pari al 20%.
2. Le riduzioni di cui ai al comma precedente, che non possono in ogni caso eccedere la quota variabile, sono riconosciute su richiesta al Comune da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore del servizio. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore del servizio o, negli altri casi, dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
3. Il Gestore del servizio può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dal contribuente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'auto compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
4. All'esito della verifica di cui al comma 3 il Gestore del servizio, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione a mezzo pec al Comune per la revoca dell'agevolazione applicata.
5. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio il contribuente è tenuto a darne formale comunicazione al Comune nei termini di cui all'art. 27, comma 2, riconsegnando altresì al Gestore del servizio la compostiera se ricevuta. La riduzione cessa in ogni caso di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa comunicazione.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

## **Art. 15**

### ***Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo***

1. Nella determinazione della TARI, così come disciplinato dal comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 per le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani avvenuta nel corso del medesimo anno. La riduzione spetta solo nel caso in cui i rifiuti prodotti siano stati destinati effettivamente ed oggettivamente al riciclo.

4. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo (o altra data, preferibilmente entro il primo trimestre) apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. In caso di omessa presentazione della dichiarazione non vi è diritto alla riduzione. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo della quota di cui al comma 1 si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed i coefficienti di produzione annui per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente. Resta comunque salva la facoltà per il comune di determinare la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza tenendo conto dei quantitativi registrati di rifiuti conferiti dall'utente, anche su base volumetrica, dal soggetto gestore del servizio.

5. La quota di tributo non dovuto verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

## **Art. 16**

### ***Riduzioni a favore delle utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico***

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani secondo quanto disposto dall'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine devono produrre una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dimostri l'avvio di tutti i rifiuti al recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono

escluse dalla corresponsione della componente tariffaria relativa alla quota variabile del tributo. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo di almeno 5 anni. È fatta salva la possibilità di richiedere la fruizione del pubblico servizio anche prima della scadenza di tale termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo tali utenze devono comprovare al Comune l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La quota variabile rimane dovuta se non viene effettuata la comunicazione ovvero se la documentazione alla stessa allegata non è idonea a comprovare quanto richiesto.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, l'opzione di cui al comma precedente deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. In caso di nuove aperture o di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree. In tale caso la decorrenza della fuoriuscita sarà dall'anno successivo.

Nella comunicazione devono essere riportati i dati relativi al soggetto incaricato dell'avvio al recupero, le tipologie, distinte per codice CER, e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte. Alla comunicazione va allegata copia dell'accordo contrattuale in essere.

La durata dell'accordo contrattuale non può essere inferiore al periodo minimo di cinque anni.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

## **Art. 17**

### ***Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 – in applicazione di quanto disposto dall'art. 9-bis comma 2 del D.L.47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 80/2014 – per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la TARI è ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

## **Art. 18**

### ***Altre riduzioni ed esenzioni utenze domestiche***

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa delle utenze domestiche è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq. utili, escluse le pertinenze: riduzione del 10%;
- b) abitazioni di residenti tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e quella a disposizione, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo

accertamento del Comune: riduzione del 20%;

- c) abitazioni di non residenti che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1 lett. b): riduzione del 15%, ad eccezione dei residenti all'estero che beneficiano della riduzione dei due terzi del tributo, in applicazione dell'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 e s.m.i..

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, nei casi sotto elencati si applica la riduzione della tariffa unitaria nella misura a fianco di ciascuna fattispecie indicata:

- a) abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate o utilizzate: riduzione del 80%;
- b) abitazioni occupate esclusivamente da anziani di età superiore ad anni 65 (sessantacinque), senza figli e con reddito I.S.E.E. fino ad € 8.000,00: riduzione del 80%;
- c) abitazioni ad uso principale occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.104/1992 – certificato mediante verbale della Commissione per l'accertamento dell'handicap) riduzione della tariffa unitaria in base alle seguenti fasce di reddito I.S.E.E.:
- 1) Reddito fino a € 8.000,00 riduzione del 25%;
  - 2) Reddito da € 8.000,01 a € 14.000,00 riduzione del 15%;
  - 3) Reddito da € 14.000,01 a € 18.000,00 riduzione del 10%;
- d) la tariffa unitaria è ridotta del 10% quando si pongono in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero. L'applicazione della riduzione in parola è condizionata alla presentazione di documentazione ritenuta idonea da parte dell'Amministrazione;

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. La riduzione per unico occupante è applicata d'ufficio. L'applicazione delle riduzioni di cui al comma 2 alle lett. b) e c), è condizionata alla presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, del certificato I.S.E.E. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.

## Art. 19

### *Altre riduzioni ed esenzioni utenze non domestiche*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, nei casi sotto elencati si applica la riduzione della tariffa unitaria nella misura a fianco di ciascuna fattispecie indicata:

- a) La tariffa si applica in misura ridotta del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- b) La tariffa è ridotta nella misura del 10% per le utenze non domestiche che rientrano nel perimetro della Zona Economica Speciale (ZES)
- c) La tariffa unitaria è ridotta per le attività di nuova costituzione, con esclusione dell'applicazione della riduzione per nuove attività conseguenti a subentri, trasformazioni societarie o altro, nella misura del 90% per il primo anno di attività, 70% nel secondo anno di attività e 50% nel terzo anno di attività. L'agevolazione decorre dalla data di comunicazione di inizio attività ovvero dal rilascio del titolo abilitativo, ove necessario. Per le imprese che assumono una o più unità lavorative con contratto di durata almeno triennale, la riduzione è estesa ai successivi due anni.
- d) aree scoperte operative di attività d'impresa (industriale, artigianale, commerciale): riduzione pari al 75% sulla parte variabile del tributo;
- e) attività di artigianato artistico inerenti i settori elencati (restauro, ceramica, oreficeria, lavorazione del bronzo, lavorazione del ferro battuto, lavorazione del cuoio, lavorazione del legno, lavorazione del rame, lavorazione del vetro, strumenti musicali, pittura su tela, vetro e stoffa, lavorazione della cera, sartoria), con laboratorio localizzato nell'area perimetrale comprendente il Centro Storico, Via Orientale e Via Occidentale: riduzione del 99%;
- f) locali utilizzati dalle associazioni culturali, di volontariato, politiche, sportive, ricreative, anche a carattere popolare che risultano iscritte alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tassa, nel registro delle forme associative, società cooperative, comunque senza fini di lucro: riduzione del 99%;
- g) la tariffa è ridotta del 50% per i primi tre anni per tutti i locali in cui saranno rimossi apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro, come definiti dall'articolo 110 del TULPS, 17 comma 6 lettera a) e lettera b), ed autorizzati a norma degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS stesso. La tariffa (parte variabile e parte fissa) è ridotta qualora il richiedente rispetti tutte le condizioni seguenti:
  - i. alla data di presentazione della richiesta di agevolazione detti giochi siano installati e funzionanti da almeno 18 mesi;
  - ii. si provveda alla disinstallazione degli stessi, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta di agevolazione;
  - iii. siano verificabili e provate entrambe le condizioni precedenti, mediante idonea documentazione (a puro titolo di esempio si pensi ad eventuali contratti di noleggio o di uso dei giochi stessi);
  - iv. non vengano reinstallate e utilizzate apparecchiature (di qualsiasi tipo) per il gioco lecito con vincite in denaro per i successivi 4 anni;
  - v. venga presentata idonea istanza di agevolazione entro e non oltre il termine del 30 novembre;

Qualora, a seguito di verifiche disposte dal competente ufficio, i beneficiari contravvengano a

quanto previsto dalla presente disposizione, gli stessi decadono dal beneficio e sono perseguiti secondo le vigenti norme di legge;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.

## **Art. 20**

### ***Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio***

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 è svolto in regime di privativa. Il tributo è comunque applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 80% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
3. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale. Il responsabile del servizio nettezza urbana, previa verifica della fondatezza della segnalazione dell'utente, comunica all'ufficio tributi, entro i 30 gg. successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita. In caso di non fondatezza della segnalazione dell'utente, il responsabile del servizio N.U., sempre entro il predetto termine, comunica l'esito negativo della verifica.

## **Art. 21**

### ***Cumulo riduzioni e agevolazioni***

1. Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può usufruirne al massimo di 2 (due), scelte tra quelle più favorevoli.
2. In ogni caso non sono cumulabili tra di loro:
  - a) Le riduzioni di cui all'art. 14, comma 1 lett. a, b) e c);
  - b) Le riduzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. c) e art. 18, comma 2, lett. a), b) e c);
3. La riduzione di cui all'art. 19, comma 1, lett. c) non è cumulabile con le altre riduzioni previste dall'art. 19.

## **Art. 22**

### ***Riduzioni per emergenza di carattere nazionale***

Il Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle tariffe, può introdurre delle riduzioni per le attività chiuse e/o che hanno subito limitazioni delle stesse a causa di emergenza sanitaria o gravi calamità naturali riconosciute con provvedimenti governativi e/o dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Tali riduzioni devono essere finanziate con fondi a carico del bilancio comunale e/o con appositi trasferimenti, finanziamenti o altre forme di sostegno da parte dello Stato

ed enti sovracomunali.

Nella delibera, di cui al comma precedente, devono essere indicate le categorie di attività a cui applicare le riduzioni, l'ammontare delle riduzioni concesse e la modalità di finanziamento.

### **Art. 23**

#### ***Copertura finanziaria delle agevolazioni***

La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

### **Art. 24**

#### ***TARI giornaliera***

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 160/2019, comma 838 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

### **Art. 25**

#### ***Tributo provinciale***

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Provincia.



## TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

### Art. 26

#### *Obbligo di dichiarazione*

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### Art. 27

#### *Contenuto e presentazione della dichiarazione*

1. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la presa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di attivazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo da quando sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la presa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di variazione o cessazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.

3. La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere, almeno:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è

intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;

f) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

h) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.

i) il recapito postale, di posta elettronica/PEC [o fax] al quale inviare la dichiarazione.

**4.** La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere, almeno:

a) i dati identificativi del soggetto passivo [denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ..., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, attività prevalente e relativo codice ISTAT e CODICE ATECO (in mancanza del codice ATECO si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo)];

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e, per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente; nel caso di specchi acquei destinati ad ormeggio/posti barca devono essere indicati il n. della concessione, se presente, il n. complessivo dei posti barca, e comunque sempre la consistenza (larghezza x lunghezza) di ciascun o del singolo posto barca.

d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;

e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile ...);

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.

h) il recapito postale, di posta elettronica/PEC al quale inviare la dichiarazione;

**6.** La dichiarazione originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve altresì contenere, al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti:

a) informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade;

b) le corrette modalità di conferimento dei rifiuti ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta

c) le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio

**7.** La dichiarazione originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve essere presentata direttamente all'ente (ufficio protocollo) o è inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o a mezzo fax con allegata copia del documento di identità o inviata in via telematica con posta certificata, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli, ovvero compilabile online. In caso di invio postale fa fede la data risultante dal timbro postale di partenza, in caso di invio a mezzo fax/mail, la data di ricevimento.

**8.** In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

**9.** Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono

presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 1

**10.** La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

**11.** Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **Art. 28**

### ***Termini per il pagamento del tributo***

- 1.** La TARI è corrisposta in n. 4 (quattro) rate alle seguenti scadenze:
  - 1° rata entro il 31 maggio dell'anno di competenza;
  - 2° rata entro il 31 luglio dell'anno di competenza;
  - 3° rata entro il 30 settembre dell'anno di competenza;
  - 4° rata entro il 02 dicembre dell'anno di competenza.
- 2.** È facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio di ciascun anno.
- 3.** La Giunta Comunale può stabilire una diversa scadenza delle rate di pagamento indicati al comma 1 al verificarsi dei presupposti stabiliti dal regolamento delle entrate.
- 4.** I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
- 5.** Il Comune provvede, di norma un mese prima delle singole scadenze di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la data di emissione, il termine di scadenza che, con riferimento alla prima rata ovvero al pagamento di cui al comma 2, non può comunque essere inferiore ad almeno 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di emissione e la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.
- 6.** A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR/PEC, contenente l'indicazione del termine entro il quale procedere al versamento del dovuto. In difetto del pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, si procederà alla notifica di avviso di accertamento per il recupero del tributo in tutto o in parte non versato, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge, nonché degli ulteriori accessori ed oneri di riscossione.

## **Art. 29**

### ***Versamento del tributo***

**1.** Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente, restando sempre impregiudicata la possibilità per il contribuente di procedere mediante Modello F24, utilizzando i previsti codici tributo.

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

### **Art. 30**

#### ***Dilazioni di pagamento e rateazioni anche dei versamenti ordinari***

1. È riconosciuta la possibilità di rateizzare, sino ad un massimo di 2 rate mensili costanti con applicazione degli interessi nella misura del vigente tasso legale, ciascuna delle rate di cui all'art. 28, comma 1.
2. Possono richiedere la rateizzazione delle singole rate di cui all'art. 28 i contribuenti:
  - a) che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) che versino in situazioni si trovino in condizioni economiche disagiate;
  - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata, entro la scadenza del termine di pagamento riportata nell'avviso di pagamento di cui si chiede la rateazione, completa dell'eventuale documentazione di cui al medesimo comma. In ordine alla sussistenza delle condizioni economiche disagiate, i contribuenti dovranno dichiarare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
  - i. Isee fino ad € 8.000,00;
  - ii. Perdita di lavoro ultimi 12 mesi precedenti l'istanza;
  - iii. Riduzione orario di lavoro;
4. I criteri ed i requisiti per la concessione dell'ulteriore rateazione sono i seguenti:
  - a) per le utenze domestiche, la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 400,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 100,00 cadauna, fino ad esaurimento del tributo dovuto;
  - b) per le utenze non domestiche la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 600,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 150,00.
  - c) La prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta.
5. In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive:
  - a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'importo non può più essere rateizzato;
  - c) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

### **Art. 31**

#### ***Interessi***

1. In caso di dilazione, rateazione, rimborso e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 32**

#### ***Rimborsi e Compensazione***

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro il termine di cui all'art. 27, comma 2. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione si prende, quale riferimento, la

data della sua effettiva presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti. Sulla istanza, il Comune provvede entro 180 giorni 120 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 41 bis, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Nel caso in cui il contribuente, ai sensi dell'art. 33 comma 4, abbia presentato l'istanza di rettifica del tributo dovuto quale risulta dai singoli avvisi di pagamento, l'importo di quanto eventualmente erroneamente già versato in eccesso è portato in detrazione nel primo avviso di pagamento utile successivo alla riposta, se capiente. Ove sia stata formulata istanza di rimborso, si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo.

### **Art. 33**

#### ***Richieste di informazioni, di rettifica e reclami***

1. Il contribuente può presentare al Comune richieste di informazioni, reclami scritti o richieste di rettifica degli avvisi di pagamento nei modi di cui all'art. 38, comma 6, del presente regolamento utilizzando l'apposita modulistica. In difetto la comunicazione contenere, almeno, le seguenti informazioni identificative del contribuente stesso:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
    - il codice utente;
    - l'indirizzo e il codice utenza;
    - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
  2. In relazione richieste scritte di informazioni e/o ai reclami scritti di cui al comma 1 il Comune provvede, di norma mediante posta elettronica/PEC, se indicata dal contribuente, entro 30 giorni lavorativi, a trasmettere apposita risposta nella quale sono indicati, almeno, il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  3. In relazione al reclamo scritto, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:
    - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
    - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
    - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
  4. In relazione alla richiesta di rettifica del tributo dovuto quale risulta dai singoli avvisi di pagamento, il Comune provvede mediante raccomandata A/R o PEC, entro 60 giorni lavorativi a trasmettere apposita risposta nella quale, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:
    - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
    - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
    - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- Si procede ai sensi dell'art. 32, comma 4.

### **Art. 34**

### ***Somme di modesto ammontare***

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 12,00 per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

### **Art. 35**

#### ***Funzionario responsabile del tributo***

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

## **TITOLO V - ACCERTAMENTO**

### **Art. 36**

#### ***Verifiche e accertamenti***

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 37**

#### ***Sanzioni***

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo

periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

6. La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 o in dipendenza di adesione all'accertamento, di mediazione e di conciliazione, qualora non concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 38**

#### ***Norma di rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed al vigente regolamento delle entrate comunali.

### **Art. 39**

#### **CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 40**

#### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2023 e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo [www.comune.guardiagrele.ch.it](http://www.comune.guardiagrele.ch.it) e sul portale del Federalismo Fiscale.

2. Dalla data di cui al comma 1, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.69 in data 30.12.2015, e s.m.i.

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ  
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

<b>Categorie utenze domestiche</b>	
1.1	Un componente
1.2	Due componenti
1.3	Tre componenti
1.4	Quattro componenti
1.5	Cinque componenti
1.6	Sei componenti o più componenti
<b>Categorie utenze non domestiche</b>	
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.2	Cinematografi e teatri
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
2.5	Stabilimenti balneari
2.6	Esposizioni, autosaloni
2.7	Alberghi con ristorante
2.8	Alberghi senza ristorante
2.9	Case di cura e riposo
2.10	Ospedali
2.11	Uffici, agenzie
2.12	Banche ed istituti di credito e studi professionali
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli



2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
2.16	Banchi di mercato beni durevoli
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
2.23	Mense, birrerie, amburgherie
2.24	Bar, caffè, pasticceria
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
2.28	Ipermercati di generi misti
2.29	Banchi di mercato genere alimentari
2.30	Discoteche, night club
2.31	Agriturismi con ristorazione
2.32	Strutture turistiche extralberghiere senza ristorazione
2.33	Strutture per eventi, catering, ecc..
2.34	Agriturismi senza ristorazione
2.35	Parchi gioco e divertimento
2.36	Aree scoperte operative
2.37	Strutture turistiche extralberghiere con ristorazione